

Civile Ord. Sez. 2 Num. 14732 Anno 2022

Presidente: BERTUZZI MARIO

Relatore: ABETE LUIGI

Data pubblicazione: 10/05/2022

ORDINANZA

sul ricorso n. 26390 - 2017 R.G. proposto da:

COPPOLINO VINCENZA - c.f. CPPVCN62C65A638K - COPPOLINO SERGIO - c.f. CPPSRG71S12A638F - COPPOLINO LETTERIO - c.f. CPPLTR63P30A638X - MAIO GRAZIA (*vedova Coppolino*) - c.f. MAIGZM37C51F206X - rappresentati e difesi disgiuntamente e congiuntamente in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso dall'avvocato Antonino La Rosa e dall'avvocato Giovanni Pino ed elettivamente domiciliati in Roma, alla via Giovanni Pierluigi da Palestrina, n. 63, presso lo studio dell'avvocato Ugo Di Pietro.

RICORRENTI

e

COPPOLINO ANDREA - c.f. CPPNDR33C12A638O - elettivamente domiciliato, con indicazione dell'indirizzo p.e.c., in Barcellona Pozzo di Gotto, alla via Mandanici, n. 85, presso lo studio dell'avvocato Alberto Barbera che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso.

CONTRORICORRENTE - RICORRENTE INCIDENTALE

or
279/22

M¹



contro

ANTONUCCIO CARMELA - c.f. NTNCLM24S64A638H - ANTONUCCIO VINCENZINA - c.f. NTNVCN53H56D872D - BOZZI ANASTASIA (*vedova Antonuccio*) - c.f. BZZNTS32P58C347D - rappresentate e difese in virtù di procura speciale a margine del controricorso dall'avvocato Chiara Mostaccio ed elettivamente domiciliate in Roma, al viale dei Parioli, n. 59, presso lo studio dell'avvocato Michele Miraglia.

CONTRORICORRENTI

avverso la sentenza n. 616 - 4/20.10.2016 della Corte d'Appello di Messina, udita la relazione nella camera di consiglio dell'8 febbraio 2022 del consigliere dott. Luigi Abete,

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con atto notificato in data 20.10.1986 Alessandro Antonuccio e Carmela Antonuccio citavano a comparire dinanzi al Tribunale di Messina Andrea Coppolino.

Chiedevano condannarsi il convenuto a risarcire i danni arrecati all'immobile di loro proprietà a seguito e per effetto dei lavori, dallo stesso convenuto intrapresi, di demolizione e di successiva ricostruzione del confinante immobile di sua proprietà.

2. Si costituiva Andrea Coppolino.

Eccepiva il proprio difetto di legittimazione, siccome i pretesi danni erano stati semmai cagionati dall'impresa cui aveva appaltato l'esecuzione delle opere.

Instava per il rigetto dell'avversa domanda.

3. Con successivo atto, notificato in data 24.10.1986, Alessandro Antonuccio e Carmela Antonuccio citavano a comparire dinanzi al Tribunale di Messina Andrea Coppolino.

 2



Chiedevano, tra l'altro, condannarsi il convenuto alla rimozione delle opere edificate in violazione delle distanze tra fabbricati.

4. Si costituiva Andrea Coppolino.

Invocava il rigetto dell'avversa domanda; esperiva domande riconvenzionali.

5. I giudizi, all'uopo riuniti, proseguivano dinanzi al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto a seguito della sua istituzione.

6. Espletata la c.t.u. all'uopo disposta, si costituivano Letterio Coppolino, Vincenza Coppolino e Sergio Coppolino, eredi di Lucio Coppolino, comproprietario, quest'ultimo, dell'immobile di parte convenuta e nei confronti del quale era stata ordinata l'integrazione del contraddittorio.


Tra l'altro, eccepivano il proprio difetto di legittimazione passiva.

Instavano altresì per la chiamata in causa di Antonio Francesco Andaloro, titolare dell'impresa cui erano stati affidati in appalto i lavori di demolizione e ricostruzione del fabbricato già di proprietà del loro dante causa.

7. Non si costituiva e veniva dichiarata contumace Grazia Maio, ulteriore erede di Lucio Coppolino.

8. Denegata l'autorizzazione alla chiamata in causa dell'appaltatore a motivo della maturata prescrizione della domanda risarcitoria nei suoi confronti formulata, disposta la rinnovazione della c.t.u., si costituivano, a seguito del decesso di Alessandro Antonuccio, gli eredi Anastasia Bozzi e Vincenzina Antonuccio.

9. Espletata la c.t.u. *ex novo* disposta, con sentenza n. 384/2009 il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, ogni ulteriore istanza disattesa, faceva ordine ad Andrea Coppolino ed agli eredi di Lucio Coppolino - Letterio, Vincenza e Sergio Coppolino nonchè Grazia Maio - di ridurre a m. 4,10 l'altezza del fabbricato costruito in adiacenza a quello attoreo e di arretrare di ulteriori m. 0,74 il

 3



medesimo manufatto; condannava altresì i convenuti in solido a risarcire il danno cagionato al fabbricato degli attori in conseguenza dei lavori di demolizione e di ricostruzione, danno liquidato in complessivi euro 34.774,77, oltre interessi e rivalutazione.

10. Proponevano appello Letterio Coppolino, Vincenza Coppolino, Sergio Coppolino e Grazia Maio.

Si costituiva Andrea Coppolino; proponeva appello incidentale.

Resistevano Carmela Antonuccio, Anastasia Bozzi e Vincenzina Antonuccio; esperivano appello incidentale.

11. Con sentenza n. 616 dei 4/20.10.2016 la Corte d'Appello di Messina, in parziale accoglimento dell'appello principale e dell'appello incidentale proposto da Andrea Coppolino, espungeva la condanna all'arretramento di m. 0,74 del fabbricato di parte convenuta e disponeva che la somma di euro 34.774,77, liquidata a titolo risarcitorio, fosse rivalutata a decorrere dal 24.11.2000 alla data della decisione e che gli interessi legali fossero da corrispondere sulla medesima somma, devalutata al 30.3.1985, a decorrere da tale data e sull'importo di anno in anno rivalutato sino alla data della decisione e sull'importo rivalutato alla data della decisione dal dì della decisione al soddisfo; rigettava l'appello incidentale proposto da Carmela Antonuccio, Anastasia Bozzi e Vincenzina Antonuccio.

Evidenziava la corte, in ordine al difetto di legittimazione passiva eccepito da Andrea Coppolino e dagli eredi di Lucio Coppolino in rapporto alla pretesa risarcitoria *ex adverso* esperita, che legittimamente costoro erano stati convenuti in giudizio per i danni che i confinanti, ovvero gli iniziali attori, avevano assunto sofferti a seguito e per effetto dei lavori dai primi eseguiti,



mercé affidamento in appalto, nel proprio immobile; che sarebbe stato eventualmente onere dei Coppolino, presunti danneggiati, chiamare in causa l'appaltatore, onde agire in rivalsa nei suoi confronti.

Evidenziava altresì la corte, quanto al disconoscimento, invocato dagli appellanti principali, di qualsivoglia loro responsabilità, siccome i pretesi danni erano scaturiti da attività svolta dall'appaltatore in piena autonomia, che correttamente il tribunale aveva fatto riferimento alle regole non scritte di doverosa cautela, la cui osservanza si impone allorché venga intrapresa l'attività di demolizione e di ricostruzione di un fabbricato aderente ad altro fabbricato.

Evidenziava in particolare che correttamente il tribunale aveva opinato per la violazione di siffatte regole e per la scelta "infelice" di apposizione di una trave, causa dell'aggravamento delle preesistenti lesioni e della verifica di nuove lesioni nel fabbricato degli originari attori, e dunque per la responsabilità di Andrea Coppolino e degli eredi di Lucio Coppolino.

12. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso Letterio Coppolino, Vincenza Coppolino, Sergio Coppolino e Grazia Maio; ne hanno chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.

Andrea Coppolino ha depositato controricorso contenente ricorso incidentale, articolato in tre motivi, in adesione al ricorso principale; ha chiesto parimenti la cassazione della sentenza n. 616/2016 della Corte d'Appello di Messina con ogni susseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.

Carmela Antonuccio, Anastasia Bozzi e Vincenzina Antonucci hanno depositato controricorso; hanno chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale adesivo; con il favore delle spese.



13. I ricorrenti principali hanno depositato memoria.

Del pari ha depositato memoria il ricorrente incidentale.

Parimenti hanno depositato memoria i controricorrenti.

14. Con il **primo motivo** i ricorrenti **principali** denunciano ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 1655 e 2043 cod. civ. e dell'art. 43 cod. pen.

Deducono che ha errato la corte d'appello ad opinare per la loro responsabilità, viepiù che l'avversa pretesa non era correlata né alla responsabilità per cose in custodia né alla possibile "*culpa in eligendo*" dei committenti nella scelta dell'appaltatore né alla circostanza per cui l'appaltatore avesse agito in qualità di *nudus minister*.

Deducono che del resto la causa dei danni all'immobile degli iniziali attori è stata ravvisata nelle sollecitazioni provocate dalla demolizione del fabbricato già di proprietà del loro dante causa e di Andrea Coppolino e dunque nelle sollecitazioni prodotte dalle attività esecutive cui era preposto l'appaltatore.

15. Con il **secondo motivo** i ricorrenti **principali** denunciano ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., la nullità della sentenza o del procedimento.

Premettono che gli iniziali attori hanno proposto domanda risarcitoria ai sensi dell'art. 2043 cod. civ.; che, segnatamente, gli originari attori non hanno nell'iniziale citazione dato ragione di situazioni di fatto suscettibili di essere valutate come idonee ad integrare l'ipotesi di cui all'art. 2050 cod. civ.

Deducono quindi che la corte di merito ha riconosciuto la pretesa risarcitoria ai sensi dell'art. 2050 cod. civ. ed è così incorsa nel vizio di ultrapetizione.

 6



16. Con il **terzo motivo** i ricorrenti **principali** denunciano ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2050 cod. civ.

Deducono - subordinatamente al mancato accoglimento del secondo motivo - che l'attività edilizia può essere considerata pericolosa ex art. 2050 cod. civ. unicamente allorché si sostanzia nell'esecuzione di opere di trasformazione e di spostamento di masse terrose e nell'esecuzione di scavi profondi ed interessanti vaste aree.

Deducono quindi che le opere eseguite nella specie per nulla si connotano nei termini anzidetti.

17. Con il **primo motivo** il ricorrente **incidentale** denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 1655 e 2043 cod. civ.


Deduce le stesse censure di cui al primo motivo del ricorso principale.

Deduce ulteriormente che le risultanze di causa e segnatamente la relazione di c.t.u. a firma dell'ingegner Fleres inducono ad escludere la responsabilità concorrente sua e, in origine, di Lucio Coppolino, viepiù che gli originari attori non hanno mai dimostrato la sussistenza delle condizioni per disconoscere la responsabilità esclusiva dell'appaltatore.

18. Con il **secondo motivo** il ricorrente **incidentale** denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., la nullità della sentenza o del procedimento.

Deduce le stesse censure di cui al secondo motivo del ricorso principale.

19. Con il **terzo motivo** il ricorrente **incidentale** denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione dell'art.

 7



2050 cod. civ.; ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione dell'art. 116, 1° co., cod. proc. civ.

Deduce – subordinatamente al mancato accoglimento del secondo motivo - le stesse censure di cui al terzo motivo del ricorso principale.

20. Il **primo motivo** del ricorso **principale** ed il **primo motivo** del ricorso **incidentale sono** evidentemente sovrapponibili; se ne giustifica la disamina congiunta; ambedue i motivi sono fondati e **meritevoli di accoglimento**.

21. Questa Corte spiega che il proprietario, che faccia eseguire opere di escavazione nel proprio fondo, risponde direttamente del danno che derivi alle proprietà confinanti, anche se ha dato in appalto l'esecuzione delle opere, e ciò indipendentemente dal suo diritto ad ottenere la rivalsa nei confronti dell'appaltatore, la cui responsabilità si aggiunge alla sua, ma non la esclude (cfr. Cass. 20.3.2006, n. 6104; Cass. 17.1.2012, n. 538; Cass. 25.9.2012, n. 16254).

In questo quadro correttamente la Corte di Messina ha opinato per la legittimazione passiva di Andrea Coppolino e di Lucio Coppolino (*ed ora degli eredi di quest'ultimo, oltre che di Andrea Coppolino*), i quali ebbero ad affidare in appalto l'esecuzione dei lavori di demolizione e di ricostruzione del manufatto di loro proprietà, lavori dalla cui realizzazione sono scaturiti i danni all'adiacente immobile di proprietà degli originari attori.

Ineccepibilmente, dunque, Alessandro Antonuccio e Carmela Antonuccio, iniziali attori, ebbero a prospettare la legittimazione a resistere di Andrea Coppolino e poi di Lucio Coppolino, nei confronti del quale si ebbe a disporre l'integrazione del contraddittorio.



22. Questa Corte spiega altresì che, di regola, l'appaltatore, poiché nella esecuzione dei lavori appaltati opera in autonomia, con propria organizzazione ed apprestando i mezzi a ciò necessari, è esclusivo responsabile dei danni cagionati a terzi nella esecuzione dell'opera, fatte salve (a parte l'ipotesi di "culpa in eligendo"), rispettivamente, la esclusiva responsabilità del committente, se questi si sia ingerito nei lavori con direttive vincolanti che abbiano ridotto l'appaltatore al rango di "nudus minister", ovvero la corresponsabilità dello stesso committente, qualora costui si sia ingerito con direttive che abbiano soltanto ridotto l'autonomia dell'appaltatore (cfr. Cass. 12.7.2006, n. 15782; Cass. 20.9.2011, n. 19132).

E soggiunge, poi - questa Corte - su tale scorta, che non sussiste responsabilità del committente ove non sia accertato che questi, avendo in forza del contratto di appalto la possibilità di impartire prescrizioni nell'esecuzione dei lavori o di intervenire per chiedere il rispetto della normativa di sicurezza, se ne sia avvalso per imporre particolari modalità di esecuzione dei lavori o particolari accorgimenti antinfortunistici che siano stati causa (diretta o indiretta) del sinistro (cfr. Cass. 12.7.2006, n. 15782; Cass. 20.9.2011, n. 19132. Cfr. altresì Cass. 17.1.2012, n. 538, secondo cui la responsabilità del proprietario committente non opera tuttavia in senso oggettivo, ma richiede una condotta colposa, poiché l'autonomia con cui vengono eseguiti i lavori, determina, di regola, una responsabilità esclusiva in capo all'appaltatore, a meno che il committente non si sia ingerito con direttive vincolanti, così da ridurre l'appaltatore, attenuandone o escludendone la responsabilità, al rango di "nudus minister", in parte o "in toto" ovvero quando la responsabilità del committente si fonda su una "culpa in eligendo", per aver affidato l'opera ad un'impresa assolutamente inadeguata; cfr. Cass. (ord.) 12.3.2021, n. 7027, secondo cui la



responsabilità del proprietario di un fondo per i danni derivanti da attività di escavazione, ex art. 840 cod. civ., non opera in senso oggettivo, ma richiede una condotta colposa, sicché, nell'ipotesi in cui i lavori di escavazione siano affidati in appalto, è l'appaltatore ad essere, di regola, l'esclusivo responsabile dei danni cagionati a terzi nell'esecuzione dell'opera, salvo che non risulti accertato che il proprietario committente, avendo - in forza del contratto di appalto - la possibilità di impartire prescrizioni o di intervenire per richiedere il rispetto delle normative di sicurezza, se ne sia avvalso per imporre particolari modalità di esecuzione o particolari accorgimenti antinfortunistici che siano stati causa (diretta o indiretta) del sinistro, nel qual caso la responsabilità dell'appaltatore verso il terzo danneggiato può aggiungersi a quella del proprietario, ma non sostituirla o eliminarla).

23. In questo quadro non possono che formularsi i rilievi che seguono.

La corte distrettuale ha dato atto, sì, che correttamente il tribunale aveva opinato per la violazione delle regole non scritte di doverosa cautela e per la scelta "infelice" di apposizione di una trave, causa dell'aggravamento delle preesistenti lesioni e della verifica di nuove lesioni nel fabbricato degli originari attori.

E tuttavia la corte distrettuale, nonostante la prospettazione degli appellanti principali e dell'appellante incidentale adesivo circa la riconducibilità dei danni "solo all'attività svolta in piena autonomia dall'appaltatore" (*così sentenza d'appello, pag. 6*), non ha fatto luogo ai doverosi accertamenti.

Ossia non ha accertato se ai committenti fosse ascrivibile una "*culpa in eligendo*" - ben vero, qualora invocata dagli iniziali attori - in dipendenza dell'affidamento dell'esecuzione delle opere ad un'impresa assolutamente inidonea.



Ossia non ha accertato se Andrea e Lucio Coppolino avessero in forza del contratto di appalto la possibilità di impartire prescrizioni nell'esecuzione dei lavori o di intervenire per chiedere il rispetto della normativa di sicurezza e se di tale facoltà si fossero avvalsi per imporre particolari modalità di esecuzione dei lavori o particolari accorgimenti antinfortunistici che fossero stati poi causa (*diretta o indiretta*) del pregiudizio lamentato.

Ossia non ha accertato se Andrea e Lucio Coppolino si fossero ingeriti nei lavori con direttive vincolanti, tali da ridurre l'appaltatore al rango di "*nudus minister*".

Ossia non ha accertato se Andrea e Lucio Coppolino si fossero ingeriti nei lavori con direttive idonee, comunque, a ridurre l'autonomia dell'appaltatore.

24. In tal guisa vanno, sì, condivisi i rilievi di erroneità della motivazione formulati dal ricorrente principale (*cf. ricorso principale, pag. 14*) e dal ricorrente incidentale (*cf. ricorso incidentale, pag. 20*).

Ma ancor prima si configura e sussiste l' "*error in iudicando*" *sub specie* di falsa applicazione di legge denunciato con il primo mezzo e dell'impugnazione principale e dell'impugnazione incidentale.

25. Il **secondo motivo** del ricorso **principale** e del **secondo motivo** del ricorso **incidentale sono** analogamente sovrapponibili; se ne giustifica l'esame contestuale; entrambi i motivi sono del pari fondati e **meritevoli di accoglimento**.

26. Gli iniziali attori ebbero a domandare, con l'atto di citazione in data 14.10.1986, il "risarcimento di tutti i danni subiti (...) a qualsiasi titolo in dipendenza dei lavori intrapresi dal convenuto" (*cf. controricorso, pag. 28; cf. memoria dei controricorrenti, pag. 9*).



Questa Corte spiega che, qualora l'attore abbia invocato in primo grado la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2043 c.c., il divieto di introdurre domande nuove non gli consente di chiedere successivamente la condanna del medesimo convenuto ex artt. 2050 o 2051 c.c., a meno che egli non abbia sin dall'atto introduttivo del giudizio enunciato in modo sufficientemente chiaro situazioni di fatto suscettibili di essere valutate come idonee, perché compiutamente precisate, ad integrare la fattispecie contemplata dai detti articoli (*cf. Cass. (ord.) 6.12.2017, n. 29212; Cass. 20.8.2009, n. 18520, ove si precisa che deve ritenersi insufficiente un generico richiamo alle norme di legge che disciplinano le responsabilità speciali, ove tale richiamo non sia inserito in una argomentazione difensiva chiara e compiuta*).

27. Ebbene, negli enunciati termini, è da escludere senza dubbio – contrariamente all'assunto dei controricorrenti (*cf. controricorso, pag. 28, e memoria dei controricorrenti, pag. 9*) – che gli iniziali attori, in dipendenza della mera deduzione “a qualsiasi titolo” con cui ebbero – nel primo atto di citazione – a domandare il ristoro dei danni, hanno per ciò solo invocato l'affermazione di responsabilità ex art. 2050 cod. civ. (*ciò tanto più che, così come prospettano i ricorrenti principali ed il ricorrente incidentale con il terzo motivo, la particolare responsabilità prevista dall'art. 2050 c.c. incombe esclusivamente su chi esercita l'attività pericolosa e non anche su colui che tale attività ha affidato ad altri in base ad un rapporto che non determina un vincolo di subordinazione fra committente ed esecutore: cf. Cass. (ord.) 5.7.2017, n. 16638*).

Ne discende dunque che il fugace riferimento operato (*seppur unitamente all'art. 2043 cod. civ.*) dalla Corte di Messina, nel corpo della motivazione dell'impugnato *dictum*, all'art. 2050 cod. civ. (*"l'affermazione della responsabilità per detti danni nei confronti dei Coppolino passa proprio per*



l'addebito a loro carico di dette violazioni secondo i principi generali di cui all'art. 2043 c.c. e 2050 c.c.": così sentenza d'appello, pag. 6) è di per sé sufficiente a sostanziare il denunciato vizio di ultrapetizione.

28. Il **buon esito** del **secondo motivo** del ricorso **principale** e del secondo motivo del ricorso **incidentale assorbe** e rende vana la disamina del **terzo motivo** del ricorso **principale** e del **terzo motivo** del ricorso **incidentale** (*motivi, questi ultimi, espressamente esperiti in via subordinata*).

29. In accoglimento e nei limiti dell'accoglimento, quindi, del primo motivo del ricorso principale e del ricorso incidentale nonché del secondo motivo del ricorso principale e del ricorso incidentale la sentenza n. 616 dei 4/20.10.2016 della Corte d'Appello di Messina va cassata con rinvio alla stessa corte d'appello in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

30. In dipendenza specificamente dell'accoglimento del primo motivo del ricorso principale e del ricorso incidentale a norma dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. all'enunciazione, in ossequio alla previsione dell'art. 384, 1° co., cod. proc. civ., del principio di diritto – al quale ci si dovrà uniformare in sede di rinvio - può farsi luogo *per relationem*, nei medesimi termini espressi dalle massime desunte dagli insegnamenti di questa Corte n. 15782/2006, n. 19132/2011, n. 538/2012 e n. 7027/2021 dapprima citati.

31. In dipendenza del buon esito e del ricorso principale e del ricorso incidentale non sussistono i presupposti perché, ai sensi dell'art. 13, 1° co. *quater*, d.P.R. n. 115/2002, i ricorrenti principali ed il ricorrente incidentale siano tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le stesse impugnazioni a norma del 1° co. *bis* dell'art. 13 d.P.R. cit.



P.Q.M.

La Corte così provvede:

accoglie il primo motivo del ricorso principale ed il primo motivo del ricorso incidentale nonché il secondo motivo del ricorso principale ed il secondo motivo del ricorso incidentale; cassa in relazione e nei limiti dei motivi accolti la sentenza n. 616 dei 4/20.10.2016 della Corte d'Appello di Messina e rinvia alla stessa corte d'appello in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità;

dichiara assorbiti il terzo motivo del ricorso principale ed il terzo motivo del ricorso incidentale.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della II sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, l'8 febbraio 2022.

Il presidente

dott. Mario Bertuzzi

M
Corte di Cassazione - copia non ufficiale